



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 luglio 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza del 27 aprile 2004;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 14 *bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottata con provvedimento del 12 dicembre 2006, n. 16218;

VISTE le denunce pervenute da: Cinemusica Nova S.r.l. semplificata, in data 22 maggio 2019 e successive integrazioni; le associazioni Piccolo America e Insieme per Balduina, in data 6 agosto 2019 e successive integrazioni; l'associazione Laboratorio di Quartiere Giambellino-Lorenteggio, in data 13 dicembre 2019;

VISTA l'istanza dell'associazione Piccolo America, pervenuta in data 11 maggio 2020 e successive integrazioni, di adozione di misure cautelari *ex art. 14 bis* della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera del 17 giugno 2020, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90 nei confronti della Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (ANICA), dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) e dell'Associazione regionale Lazio esercenti cinema (ANEC Lazio) per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 101 del TFUE e/o dell'articolo 2 della legge n. 287/90, con contestuale avvio del *sub* procedimento per l'adozione di misure cautelari *ex art. 14 bis* della legge n. 287/90;

VISTE le memorie e i documenti pervenuti da: Cinemusica Nova S.r.l., in data 30 giugno 2020; associazione Piccolo America in data 30 giugno 2020; associazione Laboratorio di Quartiere Giambellino-Lorenteggio, in data 1° luglio 2020; Associazione regionale Lazio esercenti cinema (ANEC Lazio) in data 1° luglio 2020; Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (ANICA), in data 2 luglio 2020; e Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC), in data 2 luglio 2020;

SENTITI in audizione innanzi al Collegio, in data 3 luglio 2020, i rappresentanti di Cinemusica Nova S.r.l., dell'associazione Piccolo America, dell'associazione Insieme per Balduina, dell'associazione Laboratorio di Quartiere Giambellino-Lorenteggio, dell'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (ANICA), dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) e dell'Associazione regionale Lazio esercenti cinema (ANEC Lazio),

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

a) *I denuncianti*

1. Cinemusica Nova S.r.l. semplificata (in seguito “Cinemusica Nova”) dal 2016 organizza arene estive nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Emilia Romagna per conto di altri soggetti, spesso enti locali di piccole dimensioni¹. Cinemusica Nova svolge la propria attività prevalentemente in piccoli comuni dove, in alcuni casi, non vi sono sale cinematografiche di prossimità.

2. L’Associazione Piccolo America è un’impresa cinematografica e gestisce tre arene all’aperto tutte nell’area di Roma e precisamente: *i)* l’Arena di Piazza San Cosimato, la prima sviluppata dall’Associazione nel quartiere Trastevere di Roma che ha acquisito notevole notorietà; *ii)* l’Arena del Casale della Cervelletta, situata in una zona periferica di Roma e *iii)* l’Arena Porto Turistico di Ostia che insiste su un’area sottratta alla mafia e che il Tribunale di Roma ha dato in uso al Piccolo America per scopi sociali e per favorire la riqualificazione dell’area.

Ciascuna di queste tre arene ha una capienza di circa 1000 posti ciascuna, per un totale di circa 3000 ingressi potenziali.

Il Piccolo America ha acquisito anche la licenza per gestire il cinema al chiuso (Sala Troisi sempre a Roma e attualmente in corso di ristrutturazione).

Per la stagione 2018, il Piccolo America ha sostenuto un costo complessivo per il noleggio film di circa €79.000 (per 207 proiezioni), mentre per il 2019 tale costo è stato pari a circa €40.000 (per 107 proiezioni)².

Per la stagione 2019, il Piccolo America ha raccolto la cifra di oltre *[omissis]**€ a titolo di sponsorizzazioni e servizi di visibilità e ha incassato circa *[omissis]* € dal servizio bar svolto nelle arene.

3. L’Associazione Insieme per Balduina, anch’essa attiva a Roma, è un’associazione di quartiere che svolge le proprie manifestazioni all’interno del parco di Monte Mario, presso l’Istituto Comprensivo Parco della Vittoria – Giacomo Leopardi, con una capienza di circa 300 posti.

Per gli anni 2018 e 2019, il costo complessivamente sostenuto dall’Associazione per il noleggio dei film è stato, rispettivamente, pari a circa

¹ Ad es. per i comuni di Pescocostanzo (AQ), Fabriano (AN), e Tortoreto (TE).

² Cfr. doc. 17, Informazioni pervenute dal Piccolo America in data 6 novembre 2019.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

€2.800 (per 14 proiezioni) e €4.700 (per 14 proiezioni)³.

4. L'Associazione **Laboratorio di Quartiere Giambellino – Lorenteggio** (di seguito il “*Giambellino*”) organizza arene estive nella città di Milano, soprattutto nei quartieri più popolari⁴.

b) I soggetti denunciati

5. L'ANICA - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali - rappresenta le industrie italiane del cinema e dell'audiovisivo nei rapporti con le istituzioni e nelle trattative sindacali ed è deputata a stabilire relazioni con i maggiori attori del sistema per la valorizzazione del settore cinematografico e audiovisivo (in primo luogo quello nazionale) in Italia e all'estero.

L'Associazione è costituita da tre sezioni: Produttori, Distributori e Imprese Tecniche e Audiovisive. Sono aderenti all'ANICA, nella sezione Distribuzione, tutte le più importanti case di distribuzione attive a livello nazionale, nonché le filiali italiane delle *major* statunitensi, tra le quali: Adler Entertainment, Bim Distribuzione, Eagle Pictures, Lucky Red, Medusa Film, Notorious Pictures, Rai Cinema, Universal Pictures International Italy, Vision Distribution, Walt Disney Studios Motion Pictures Italia, Warner Bros Entertainment Italia⁵.

Quasi tutte le società appena richiamate figurano anche nella sezione Produttori Cinematografici di ANICA.

Sono aderenti all'ANICA anche alcune associazioni tra le quali l'ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema)⁶.

ANICA, sezioni Produzione e Distribuzione, ANEC e altri enti pubblici e privati hanno dato vita alla campagna promozionale MOVIEMENT, per un cinema in sala 12 mesi l'anno.

Nel 2020, ANICA sezione Distributori e Produttori, ANEC e altri enti pubblici e privati stanno sviluppando il progetto *Movement Village*, volto a sviluppare arene all'aperto su tutto il territorio nazionale⁷.

In seno ad ANICA e alle associazioni aderenti sono presenti tutte le

³ Cfr. doc. 14 e doc. 15, informazioni pervenute da Insieme per Balduina in data 24 ottobre 2019.

⁴ Cfr. doc. 20 del 13 dicembre 2019.

⁵ Tutte le informazioni relative all'ANICA qui illustrate sono tratte dal sito dell'Associazione www.anica.it. Alcune delle Società menzionate figurano anche tra i soci della Sezione dei produttori di ANICA.

⁶ Informazione pubblicata sul sito *web* di ANICA.

⁷ Cfr. comunicato stampa del 3 maggio 2020 pubblicato sul sito MIBACT, Direzione Generale Cinema: “*MOVIEMENT VILLAGE: CINEMA ALL'APERTO PER L'ESTATE 2020*”.

componenti dell'industria cinematografica italiana (produzione, distribuzione ed esercenti) e tra le stesse vi sono significative compenetrazioni anche alla luce dei legami personali e/o societari tra soggetti attivi sia nella stessa fase della filiera dell'industria cinematografica, sia in fasi diverse⁸.

6. L'ANEC - Associazione Nazionale Esercenti Cinema - è un'associazione di diritto privato, cui aderiscono le imprese che svolgono attività di esercizio cinematografico.

Rientrano tra gli scopi primari dell'associazione: la rappresentanza a livello nazionale, comunitario ed internazionale dei propri associati nei confronti delle autorità, dei terzi e delle altre associazioni di imprenditori e di prestatori d'opera, per tutto quanto concerne questioni di carattere imprenditoriale; la tutela degli interessi ed il sostegno dello sviluppo economico delle sale, anche attraverso la realizzazione di iniziative a carattere promozionale; la prestazione ai propri associati di servizi di consulenza ed assistenza relativi al settore di appartenenza.

L'ANEC ha circa 3.500 schermi associati in tutte le Regioni d'Italia, che rappresentano tutte le tipologie di esercizio cinematografico, dai *multiplex* alle monosale.

Con l'ANICA - sezioni Produzione e Distribuzione - e altri enti, l'ANEC ha dato vita alla campagna promozionale MOVIEMENT, per un cinema in sala 12 mesi l'anno⁹ ed è in corso di sviluppo il progetto *Movement Village*.

L'ANEC è articolata in 15 sezioni regionali e interregionali che coprono l'intero territorio nazionale.

7. L'ANEC Lazio (Associazione regionale Lazio esercenti cinema) è l'associazione di categoria dell'esercizio cinematografico regionale, delegazione territoriale di ANEC. L'ANEC Lazio è la sezione regionale col maggior numero di cinema indipendenti¹⁰ (c.ca 140), schermi (c.ca 400) e spettatori annui (c.ca 11 milioni).

Il compito principale dell'ANEC Lazio è rappresentare gli esercenti cinema della regione nei confronti delle Istituzioni, del Governo centrale, dei Ministeri competenti e degli Enti Locali, delle altre associazioni imprenditoriali e sindacali. L'Associazione si propone di tutelare gli interessi dell'esercizio

⁸ Sui legami che caratterizzano l'industria cinematografica in Italia si vedano anche le relazioni annuali dell'Autorità, per gli anni 2017 e 2018, sullo stato della concorrenza nella distribuzione cinematografica, ai sensi dell'art. 31 comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220.

⁹ Tutte le informazioni relative all'ANEC qui illustrate sono tratte dal sito dell'Associazione www.anecweb.it.

¹⁰ I circuiti cinematografici essendo attivi su tutto il territorio nazionale aderiscono ad ANEC.

cinematografico sia per il singolo imprenditore, che per la categoria nel suo complesso¹¹.

II. LE DENUNCE E L'ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

8. A partire da maggio 2019, Cinemusica Nova e le associazioni Piccolo America, Insieme per Balduina e il Giambellino hanno denunciato all'Autorità i crescenti ostacoli riscontrati nel reperire le opere da proiettare nel corso delle iniziative estive a titolo gratuito.

In data 11 maggio 2020, l'associazione Piccolo America ha presentato un'ulteriore integrazione alla propria denuncia, con istanza di adozione di misure cautelari. Tale Associazione prospetta, infatti, l'intensificarsi dell'azione di blocco da parte delle case distributrici nel rilasciare *film*, essendo le richieste di proiezioni negate o rimaste senza risposta ed essendo il programma delle manifestazioni ancora incompleto, tanto da rendere dubbio lo svolgimento delle manifestazioni¹².

Le denunce in atti richiamate interessano l'arco temporale che parte almeno dalla stagione 2018 e arriva alla stagione 2020.

9. L'esistenza di diffusi ostacoli posti in essere dalle associazioni di categoria delle case di distribuzione e degli esercenti è stata altresì riportata da articoli apparsi sulla stampa.

III. IL PROCEDIMENTO

a) L'avvio del procedimento

10. Con delibera del 17 giugno 2020, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di ANICA, ANEC e ANEC Lazio, onde accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 101 del TFUE e/o dell'articolo 2 della legge n. 287/90. In particolare, la delibera di avvio ipotizza che, almeno dalla stagione 2018 sino ad oggi, le associazioni ANICA, ANEC e ANEC Lazio, abbiano concertato, in violazione dell'art. 101 TFUE e/o dell'art. 2 della legge

¹¹ Tutte le informazioni relative all'ANEC qui illustrate sono tratte dal sito dell'Associazione www.aneclazio.com.

¹² Sull'istanza di misure cautelari cfr. doc. 22 e ss.

n. 287/90, un'azione congiunta, anche nella forma di decisioni di associazioni di imprese, volta a ostacolare, nei mercati della distribuzione, l'approvvigionamento dei *film* da parte delle arene a titolo gratuito e limitare così a valle, nei mercati della proiezione dei film, l'offerta del prodotto cinematografico da parte delle arene a titolo gratuito, limitando altresì la varietà dell'offerta cinematografica resa disponibile al consumatore finale. In altri termini, l'intesa ipotizzata ha, quindi, per oggetto un'azione di boicottaggio collettivo dell'attività delle arene gratuite tesa a ostacolare l'approvvigionamento delle opere cinematografiche che costituiscono l'*input* necessario per lo svolgimento delle manifestazioni estive.

11. In data 24 giugno 2020, l'Autorità ha svolto accertamenti ispettivi nelle sedi delle tre associazioni ANICA, ANEC e ANEC Lazio, nonché nelle sedi di alcune società di distribuzione e di un agente regionale.

b) il sub procedimento cautelare

12. Contestualmente al procedimento principale, l'Autorità ha avviato il procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a evitare che, nelle more della definizione del procedimento principale, l'intesa, come delineata nella delibera dell'Autorità del 17 giugno 2020, determini danni gravi e irreparabili per la concorrenza nei mercati della proiezione di *film*, compromettendo lo svolgimento delle arene estive a titolo gratuito.

13. Ai fini dell'esercizio dei diritti di contraddittorio e di difesa nell'ambito del subprocedimento per le misure cautelari, le seguenti Parti hanno prodotto memorie e documenti: Cinemusica Nova S.r.l., in data 30 giugno 2020; l'associazione Piccolo America, in data 30 giugno 2020; l'associazione Laboratorio di Quartiere Giambellino-Lorenteggio, in data 1° luglio 2020; l'Associazione regionale Lazio esercenti cinema (ANEC Lazio), in data 1° luglio 2020; l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (ANICA), in data 2 luglio 2020; l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC), in data 2 luglio 2020.

Infine, in data 3 luglio si è svolta l'audizione delle Parti innanzi al Collegio¹³.

¹³ Cfr. il Verbale di audizione cautelare del 3 luglio 2020, doc. 520.

IV. LE CONDOTTE CONTESTATE

14. Già nella delibera di avvio della presente istruttoria è stata richiamata copiosa documentazione, rilevante anche ai fini dell'adozione delle presenti misure cautelari, che evidenzia un'azione concertata di ANICA, ANEC e ANEC Lazio, anche attraverso l'adozione di linee guida guida/criteri, volta a regolare il rilascio delle licenze per le proiezioni da parte delle case di distribuzione alle arene e ostacolare il loro approvvigionamento dei *film* almeno dal 2018 sino a oggi.

Ai fini dell'adozione delle misure cautelari, appare, quindi, necessario ripercorre brevemente le evidenze in atti e già riportate nella predetta delibera di avvio.

Verranno altresì richiamati due documenti reperiti presso ANICA durante gli accertamenti ispettivi che confermano l'attività di indirizzo svolta da ANICA nei confronti delle case di distribuzione, almeno a partire dal 2018 e proseguita, da ultimo, in modo sempre più incisivo nel corso del 2020.

IV.1 La stagione 2018

15. Con riferimento al 2018, giova rilevare che, nel marzo 2018, si sarebbe svolto un incontro presso la sede di ANEC Lazio al quale erano presenti anche esponenti di ANICA e dell'Associazione Piccolo America.

Nell'ambito di questo incontro, ANICA e ANEC, hanno sottoposto al Piccolo America il testo di una *“nota per lettera congiunta ANEC-ANICA su arene estive”* nella quale queste due Associazioni – visto il *“proliferare di arene estive... la cui attività è in contrasto con equilibrate e sane pratiche di mercato... si ritiene opportuno definire alcuni criteri base per un corretto rapporto commerciale tra la componente distributiva e dell'esercizio, a salvaguardia del mercato e dell'offerta di film estivi per il prolungamento della stagioni”* – hanno delineato le regole per l'intero settore per la concessione di *film* alle arene estive, sia a pagamento che gratuite e per queste ultime si affermava *tout court* che bisognava *“Evitare proiezioni di film ed anteprime ad ingresso gratuito”*¹⁴.

Si noti che l'esistenza di questa riunione è comprovata altresì da una lettera del 24 maggio 2018 inviata dall'ANEC Lazio direttamente alle case di

¹⁴ Cfr. doc. 13, Verbale di audizione congiunta del Piccolo America e di Insieme per Balduina del 26 settembre 2019, all. 1. Per le arene a pagamento, si escludeva comunque la proiezione dei film recenti e la programmazione doveva essere circoscritta a luglio e agosto (non a giugno). Inoltre, le regole comunque non valevano per le *“Arene adiacenti ai Cinema al chiuso, gestite dagli esercenti”*.

distribuzione nella quale si afferma che proprio in quella riunione l'ANEC Lazio ha “*espresso una assoluta e ferma contrarietà a qualsiasi titolo di manifestazione cinematografica che prevede ingressi gratuiti, a maggior ragione per quelle Arene estive annunciate in zone in cui sono presenti Cinema al chiuso che restano attive anche nel periodo estivo....*”¹⁵ e, ancora, in data 19 giugno 2018 “*è stata fissata una riunione in sede ANEC Lazio per discutere del tema delle “Arene gratuite a Roma”... e delle eventuali azioni di contrasto di tale fenomeno*” (enfasi in originale)¹⁶.

16. Anche Insieme per Balduina ha riscontrato nel 2018 un atteggiamento ostativo da parte delle case di distribuzione, avendo ricevuto numerosi rifiuti e riuscendo a chiudere la programmazione con notevoli difficoltà.

A supporto della denuncia, Insieme per Balduina ha depositato diversi scambi di *mail* per il rilascio delle liberatorie¹⁷; tra queste, meritano particolare attenzione due *mail* dell'intermediario Emme Cinematografica¹⁸, al quale l'Associazione si è rivolta per ottenere le liberatorie di alcuni film di RAI Cinema. Nella prima *mail* del 28 maggio 2018, un agente regionale scrive, in merito ad opere cinematografiche di RAI Cinema: “*mi scuso con il ritardo con cui le scrivo ma dovuto al fatto che ancora le associazioni (Anica/Anec) non avevano chiarito la loro posizione riguardo alle proiezioni in piazza ad ingresso libero. I film che posso fornire sono solo quelli usciti prima di settembre 2017*”¹⁹. Nella seconda *mail* del successivo 13 giugno 2018, a fronte della richiesta di spiegazioni delle ragioni di un diniego di un *film* di RAI Cinema, dato invece in programmazione ad un'altra arena, nonché della conseguente diversità di trattamento, l'intermediario risponde: “*è una arena commerciale con ingresso a biglietto e non entra nel discorso delle arene a titolo gratuito*”²⁰.

¹⁵ Cfr. doc. 13, Verbale di audizione congiunta del Piccolo America e di insieme per Balduina del 26 settembre 2019, all. 4 (e relativi allegati).

¹⁶ Cfr. doc. 13, Verbale di audizione del 26 settembre 2019 congiunta del Piccolo America e di insieme per Balduina, all. 4 (e relativi allegati).

¹⁷ Cfr. doc. 9, Denuncia congiunta Piccolo America e Insieme per Balduina pervenuta in data 6 agosto 2019 e successive integrazioni.

¹⁸ Emme Cinematografica s.r.l., ovvero l'agente regionale per Roma e Lazio delle principali società di distribuzione (01 Distribuzione, BIM Distribuzione, Officine UBU).

¹⁹ In doc. 14, Documentazione trasmessa dall'Associazione Insieme per Balduina in data 24 ottobre 2019, documentazione prima parte, anno 2018, all. 1.

²⁰ In doc. 14, Documentazione trasmessa dall'Associazione Insieme per Balduina in data 24 ottobre 2019, documentazione prima parte, 01 Distribuzione, anno 2018, all. 1.

IV.2 La stagione 2019

17. Stante le difficoltà riscontrate nel 2018, il Piccolo America si è attivato per la stagione 2019 con anticipo rispetto alla tempistica tipica e, anche nel 2019, si è svolta un'apposita riunione con le associazioni di categoria sul tema delle arene a titolo gratuito. In particolare, l'ANICA ha convocato, presso la propria sede, un apposito incontro per il 7 marzo 2019²¹.

Il resoconto dell'incontro è stato oggetto di una specifica comunicazione del Presidente di ANICA Distribuzione a tutti gli Associati. Nel corso della riunione, la programmazione del Piccolo America è stata esaminata con grande attenzione e il resoconto enfatizza i risultati raggiunti nel corso della riunione: “[...] *Le programmazioni verranno ridotte da 204 a 104... Lo spettacolo sarà unico con inizio alle ore 21 circa.*

Di queste 104 proiezioni almeno 70 saranno destinate a retrospettive di autori.

Le rimanenti circa, secondo i loro desideri, sarebbero destinate ai classici Disney (programmati di sabato nelle 3 strutture) e alle proiezioni di film di autori, non della stagione in corso [...]”²².

In altri termini, dal resoconto della riunione si evince che le associazioni di categoria hanno imposto al Piccolo America condizioni e modalità di svolgimento delle proprie manifestazioni come requisiti minimali per superare il diniego all'accesso al prodotto cinematografico necessario allo svolgimento delle arene.

18. Inoltre, ANICA in data 12 aprile 2019, ha inviato ai propri associati un'apposita comunicazione nella quale sono indicati alcuni requisiti minimali per il rilascio alle arene delle licenze per le proiezioni, tra le quali:

- i) «distanza di minimo 5 km ... dalla sala cinematografica aperta più vicina»;*
- ii) «la programmazione ha oggetto film solo di quelli usciti in sala prima del 31 dicembre 2015»;*
- iii) «... possibilità di deroga ... per i film italiani usciti in sala fino a giugno 2017, solo se programmati alla presenza dell'autore...»*
- iv) «proiezioni in formato 2k o superiore»;*
- v) «promozione all'interno delle arene di Moviement»²³.*

Si sottolinea che l'ambito di applicazione dei criteri appena illustrati appare di

²¹ Cfr. doc. 13, allegato 9.

²² Cfr. doc. 13, Verbale di audizione congiunta delle associazioni Piccolo America e Insieme per Balduina del 26 settembre 2019.

²³ Doc. 61, Mail ANICA del 12 aprile 2019 ore 12:37 *Arene Estive a ingresso gratuito.*

portata ampia e che l'insieme di questi criteri impedisce a molte arene di operare (ad esempio, tutte quelle che hanno un cinema nel raggio della distanza minima prevista, tutte quelle che non svolgono promozione per *Moviemment*) o comunque ne limitano significativamente l'offerta sia da un punto di vista qualitativo (solo *film* anteriori di ben 4 anni, a meno che le arene non riescano a organizzare la proiezione garantendo la presenza dell'autore ed in questo caso, è ammesso l'accesso solo per film di due stagioni precedenti), sia da un punto di vista tecnico.

19. Dalla documentazione in atti emerge che fra gli intermediari specializzati era diffusa la percezione che le associazioni di categoria avrebbero fornito indicazioni su come gestire il rilascio delle liberatorie per le arene a titolo gratuito.

Ad esempio, a fronte di una richiesta di liberatoria del Piccolo America, un intermediario (MPLC)²⁴ risponde che *“dobbiamo allinearci alle indicazioni che riceveremo dalle Distribuzioni che hanno sede in Italia (che abbiamo anche già sollecitato per ottenere un riscontro) e non possiamo procedere con il rilascio delle liberatorie per alcun titolo prima di avere un'indicazione generale certa. Sappiamo anche che la questione è argomento di discussione in ANICA e spero quindi di poterti dare un riscontro nel più breve tempo possibile”* (6 marzo 2019)²⁵.

Le limitazioni e i vincoli che il Piccolo America ha acconsentito a porre alla programmazione delle proprie arene, comunicate ad ANICA nel corso della riunione del 7 marzo 2019, non sono tuttavia risultate sempre sufficienti a superare gli ostacoli posti dalle associazioni di categoria e dalle case di distribuzione loro associate. E, infatti, la casa di distribuzione Vision Distribution, in un primo tempo, risponde al Piccolo America che in *“base a quanto concordato in ANICA non autorizziamo proiezioni gratuite per film successivi a giugno 2017”*²⁶; successivamente, concede al Piccolo America una deroga rispetto al diniego generalizzato al rilascio dei film alle arene a titolo gratuito, proprio in ragione delle limitazioni che il Piccolo America ha

²⁴ MPLC (Motion Picture Licensing Company) è impresa specializzata nel rilascio, su tutto il territorio nazionale, delle licenze per l'uso di opere cinematografiche non di prima visione. MPLC agisce infatti per conto dei più importanti distributori cinematografici (ad esempio, Walt Disney, Universal, Paramount, SONY, MGM, Dreamworks, Miramax, 20th Century Fox, Pixar) rilasciando la c.d. licenza ombrello, che copre i diritti di riproduzione di tutte le opere prodotte dalle società affiliate. Altri intermediari di riferimento nel settore sono, ad esempio, le società PMMovies e Park Circus, per una descrizione del meccanismo di approvvigionamento dei film da parte delle arene cfr., ad esempio, doc. 13, Verbale di audizione congiunta delle associazioni Piccolo America e Insieme per Balduina del 26 settembre 2019.

²⁵ Cfr. doc. 9, cit.

²⁶ Doc. 13, all. 16, mail intercorse tra il 19 e il 22 maggio 2019. Si noti che il riferimento al diniego dei film usciti successivamente al giugno 2017 riprende pressoché testualmente la comunicazione di ANICA agli associati del 12 aprile 2019 sopra descritta.

applicato alla propria programmazione, subordinando comunque l'autorizzazione dei *film* richiesti alla presenza di attori del *cast* principale²⁷.

20. A ciò si aggiunga che la filiale inglese della Warner Bros, cui il Piccolo America si era rivolta per tempo nel richiedere l'autorizzazione alla proiezione dei *film*, sulla base delle indicazioni fornite da Warner Bros Italia, che appare allineata sulle posizioni di ANICA, ha revocato la licenza precedentemente rilasciata e già pagata²⁸.

Al riguardo, appare significativo lo scambio di *mail* tra il Piccolo America e l'intermediario (PMMOVIES): in data 17 maggio 2019, in cui l'intermediario scrive al Piccolo America in merito ai titoli Warner Bros “*The screenings on the list were approved previously by Warner Bros, but they have requested the information in relation to the distance of cinemas. I believe this is something to do with new ANICA guidelines in relation to outdoor screenings...*” e, pochi giorni dopo, all'esito delle ulteriori informazioni acquisite: “*The WB office in Italy has requested to approve every single outdoor screening (including the screenings which wer previously approved) due to new ANICA guidelines for outdoor screenings in Italy.*

Therefore it twill be necessary for all upcoming outdoor screenings to be reviewd by the WB local office [Warner Bros Italia] to ensure the screenings comply with the ANICA guidelines” (mail del 22 maggio 19). Il successivo 24 maggio 2019, lo stesso intermediario revoca, su ordine di WB Italia, le liberatorie già date, fatturate e pagate: “*Siamo spiacenti dovervi comunicare che le proiezioni in allegato sono state negate dalla Warner Bros Italia, di conseguenza anche se già fatturate e pagate non potrete farle*”²⁹.

21. L'Associazione Insieme per Balduina ha riscontrato sostanzialmente le stesse criticità sopra descritte.

In proposito occorre richiamare le *mail* più significative depositate da Insieme per Balduina a supporto della propria denuncia: Emme Cinematografica, agente regionale per conto di RAI Cinema, scrive, in data 9 maggio 2019, che i film richiesti “*...essendo ad ingresso libero (no sbigliettamento) non verrebbero forniti a prescindere perché ci sono cinema aperti*”³⁰; in linea con quanto sarebbe emerso in sede ANICA/ANEC/ANEC Lazio, la stessa Rai Cinema, a fronte di richieste di liberatorie ricevute direttamente da parte dell'Associazione, risponde o negando *tout court* le richieste o comunque

²⁷ Cfr. doc. 13, all. 16, mail intercorse tra il 19 e il 22 maggio 2019.

²⁸ Cfr. doc. 9, Denuncia del 9 agosto 2019 e relativi allegati nn. 2 e 12.

²⁹ Cfr. doc. 9, Denuncia del 9 agosto 2019.

³⁰ In doc. 14, Documentazione trasmessa dall'Associazione Insieme per Balduina in data 24 ottobre 2019, documentazione prima parte, distributori 01 Distribution, all. 3.

subordinando, similmente a quanto richiesto da Vision Distribution, la liberatoria alla presentazione delle lettere di conferma che alcuni membri del *cast* del *film* parteciperanno personalmente alla proiezione³¹.

Eagle Picture, invece, nega a Insieme per Balduina i *film* richiesti e, in data 17 maggio 2019, scrive esplicitamente: “*Per via di accordi tra distributori ed associazioni di categoria, non possiamo concedere liberatoria per la proiezione in arene estive ad ingresso gratuito dei titoli in oggetto*”³².

Infine, PMMOVIES, con riferimento ai *film* della Warner Bros, prima chiede all’Associazione di specificare la distanza tra l’arena e “*il cinema più vicino*”³³ e, successivamente, in data 24 maggio 2019, scrive a Insieme per Balduina una *mail* sostanzialmente identica a quella già inviata al Piccolo America e sopra richiamata, arrivando a revocare le licenze dei *film* Warner Bros già rilasciate e pagate³⁴.

22. Per la stagione 2019, anche Cinemusica Nova ha riscontrato un atteggiamento da parte degli intermediari e delle case di distribuzione molto simile a quello sopra illustrato.

Questa società lamenta, infatti, che i distributori italiani gli hanno negato i *film*, anche se usciti da sei mesi nelle sale, motivando con la volontà di tutelare lo sfruttamento dell’opera nei cinema. Secondo il denunciante, a organizzare questa azione concertata sarebbe stata l’ANICA per non consentire, nelle arene estive, la visione dei *film* a titolo gratuito³⁵.

In particolare, Cinemusica Nova afferma che, per le stagioni precedenti al 2019, le case di distribuzione richiedevano un corrispettivo fisso per la concessione delle liberatorie, la cui entità variava a seconda della data di uscita dei *film* e senza richiedere che vi fosse, all’ingresso dell’arena, un pagamento del biglietto³⁶.

Nel 2019, Cinemusica si è trovata di fronte a un atteggiamento diverso, in quanto le case di distribuzione aderenti all’ANICA hanno negato la disponibilità a concedere le licenze di tutti i *film* in loro possesso usciti negli anni 2017, 2018 e 2019, con proiezione a titolo gratuito, fornendo come

³¹ In doc. 14, Documentazione trasmessa dall’Associazione Insieme per Balduina in data 24 ottobre 2019, documentazione prima parte, distributori 01 Distribution, all.ti 4 e 5, mail del 17 e 21 maggio 2019.

³² In doc. 14, Documentazione trasmessa dall’Associazione Insieme per Balduina in data 24 ottobre 2019, documentazione prima parte, Eagle, all. 1.

³³ In doc. 15, Documentazione trasmessa dall’Associazione Insieme per Balduina in data 24 ottobre 2019, documentazione seconda parte, Pmmovies, all. 3, mail del 16 maggio 2019.

³⁴ Mail in doc. 15, Documentazione trasmessa dall’Associazione Insieme per Balduina in data 24 ottobre 2019, documentazione seconda parte, Rifiuti film, prima revoca Warner Bros, mail del 24 maggio 2019.

³⁵ Cfr. doc. 1, Denuncia di Cinemusica Nova pervenuta in data 22 maggio 2019.

³⁶ Cfr. doc. 7, Informazioni pervenute da Cinemusica Nova in data 25 giugno 2019.

motivazione un accordo raggiunto all'interno dell'ANICA stessa³⁷. E, infatti, il denunciante ha depositato, oltre a diverse *mail* di diniego di film provenienti da diverse case di distribuzione, una *mail* nella quale un intermediario, in data 30 aprile 2019, fornisce, alla richiesta di rilascio di alcuni titoli, una prima risposta interlocutoria, in attesa della valutazione da parte delle case di distribuzione dell'atteggiamento da assumere nei confronti di questa tipologia di liberatoria, risposta che, nei giorni successivi, coerentemente con le possibili indicazioni ANICA/ANEC/ANEC Lazio alle case di distribuzione, diviene un diniego assoluto³⁸.

23. Infine, il Giambellino ha segnalato che, a seguito di una asserita concertazione avvenuta in sede ANICA e ANEC e diversamente dagli anni precedenti, le case di distribuzione hanno negato le proiezioni dei *film* in 5 cortili situati nell'omonimo quartiere periferico di Milano³⁹.

In particolare, il Giambellino riporta che, a seguito dei dinieghi ricevuti, ha dovuto rivedere la propria programmazione; originariamente, il Giambellino aveva programmato 13 *film* di cui 5 usciti nel 2019, 6 usciti nel 2018, 1 nel 2017 e 1 nel 2016, mentre il programma definitivo è stato ridotto a 10 film di cui 0 film usciti nel 2019, 3 usciti nel 2018⁴⁰, 1 uscito nel 2017, 2 nel 2016, 1 nel 2015, 1 nel 2014, 1 nel 2012 e 1 nel 2008.

IV.3 La stagione 2020

24. La documentazione in atti appare evidenziare che l'azione di concertazione di ostacolo al reperimento di *film* da parte delle arene a titolo gratuito posta in essere dalle associazioni di categoria prosegue anche con riferimento alla stagione 2020.

25. Infatti, rispetto alle stagioni precedenti, le richieste di *film* del Piccolo America rimangono in molti casi senza riscontro⁴¹.

³⁷ Cfr. doc. 7, Informazioni pervenute da Cinemusica Nova in data 25 giugno 2019 e *mail* allegate provenienti, ad esempio, da Vision Distribution che anche in questo caso richiama un accordo maturato in seno all'industria cinematografica: "L'accordo raggiunto tra l'ANICA e le associazioni per le proiezioni gratuite d'estate comprende i film precedenti le ultime due stagioni cinematografiche. Visto che Vision esiste esattamente da due stagioni, nessun film rientra tra quelli programmabili".

³⁸ Cfr. doc. 7, Integrazione denuncia di Cinemusica Nova pervenuta in data 28 maggio 2019, spec. mail del 24 maggio 2019.

³⁹ Cfr. doc. 20, Denuncia del Giambellino pervenuta in data 13 dicembre 2019 dove in allegato, oltre a scambi di mail relativi ai dinieghi dei film, vi sono anche articoli di stampa che esplicitamente riferiscono degli ostacoli che le arene a titolo gratuito hanno a reperire i film a causa delle linee impartite dall'ANICA (cfr. Corriere della Sera Milano del 5 giugno 2019, Il Giorno del 12 giugno 2019).

⁴⁰ Cfr. doc. 20, all. 4, il film più recente programmato nella rassegna è "Quasi nemici" di Yvan Attal uscito nell'ottobre 2018.

⁴¹ Cfr. doc. 23, Integrazione da parte del Piccolo America istanza di adozione misure cautelari pervenuta in data 15 maggio 2020. E' il caso della richiesta inoltrata dal Piccolo America all'intermediario MPLCC, cfr.

Inoltre, Warner Bros e Universal invitano esplicitamente Piccolo America a concordare attività con le associazioni per poter accedere al prodotto cinematografico. Universal, infatti, in data 6 maggio 2020, scrive al Piccolo America: *“La ringrazio per la sua mail di richiesta, in questo momento in cui la situazione del nostro settore è drammatica stiamo lavorando con le associazioni degli esercenti per cercare una soluzione alternativa alla chiusura dei cinema. Per l’estate che arriva verranno attivate varie arene in tutto il territorio e noi forniremo il prodotto che sarà disponibile al momento. Secondo me dovrebbe cercare di coordinare la sua attività con tutti gli altri esercenti condividendo gli stessi strumenti operativi. Solo in quel modo potremmo fornirle prodotto”*⁴². E in termini simili scrive anche Warner Bros: *“La totale chiusura da fine febbraio/inizio marzo delle sale cinematografiche, in esecuzione dei provvedimenti governativi per il contenimento del Covid – 19, costituisce un fatto storico senza precedenti che sta mettendo a dura prova l’intera filiera della nostra industria. Warner Bros. è sempre stata in prima linea nel preservare, incentivare e promulgare la cultura del cinema al cinema, stando al fianco degli Esercenti e lavorando a stretto contatto con tutte le Associazioni di Categoria al fine di migliorare il nostro settore. Ci auguriamo che arrivino presto i protocolli di sicurezza per la riapertura delle sale cinematografiche e delle arene in modo tale da agire nel bene di tutti gli operatori. Ovviamente quando avremo più certezze ne discuteremo nel dettaglio. Nel mentre sarebbe auspicabile che Lei prendesse contatti con l’Associazione Regionale degli Esercenti [n.d.r. ovvero ANEC Lazio] nello spirito di collaborare e agire in sinergia”*⁴³.

26. Inoltre, il Piccolo America allega lo stralcio di una riunione, svoltasi in data 27 aprile 2020 in ANEC Lombardia, nel corso della quale, secondo quanto riferito dal segnalante, il Vice Presidente di ANEC avrebbe affermato, durante una conversazione, che per il 2020, ANICA non avrebbe dato la disponibilità di opere cinematografiche alle arene a titolo gratuito e che questo orientamento di ANICA, volto a tutelare gli interessi degli esercenti cinema, è ancora più forte rispetto a quello degli anni precedenti⁴⁴.

mail allegata alla documentazione pervenuta in data 15 maggio 2020, mentre PMMOVIES ha in alcuni casi negati i film richiesti e, in ogni caso, ha chiesto di specificare nei moduli di richiesta la distanza dell’arena rispetto al cinema più vicino (cfr. modulo allegato al doc. 23).

⁴² In doc. 22, Istanza di adozione di misure cautelari del Piccolo America pervenuta in data 11 maggio 2020.

⁴³ Cfr. doc. 23, Integrazione da parte del Piccolo America istanza di adozione misure cautelari pervenuta in data 15 maggio 2020.

⁴⁴ Cfr. doc. 23, Integrazione da parte del Piccolo America istanza di adozione misure cautelari pervenuta in data 15 maggio 2020 e registrazione allegata. Nelle settimane successive, sono stati pubblicate dichiarazioni dell’ANEC e degli esercenti cinema di duro attacco contro le arene a titolo gratuito (cfr. doc. 25, Integrazione Piccolo America del 21 maggio 2020).

27. Per il 2020, in base alle informazioni oggetto di una specifica richiesta di informazioni al Piccolo, alla data del 29 maggio 2020, a fronte della richiesta di circa 141 liberatorie, il Piccolo America ha ricevuto 75 dinieghi, 41 senza riscontro e 26 riposte positive di cui solo per 10 opere è stato perfezionato il contratto di autorizzazione; le restanti *“16 opere di cui si ha la disponibilità a proiettare risultano di diversi autori non consentendo una corretta e idonea programmazione coerente con la finalità dell’iniziativa, anche dal punto di vista educativo a cui il progetto ha ambito sin dalla sua ideazione”*⁴⁵. Ad esempio, stante i dinieghi ricevuti, il piccolo America sta avendo difficoltà persino a organizzare retrospettive su registi come Alfred Hitchcock e Billy Wilder.

28. A quanto sopra illustrato si deve aggiungere, inoltre, che, presso la sede di ANICA, è stata reperita una *mail* del 3 giugno 2020 nella quale sono richiamati anche per il 2020 gli stessi criteri minimali per il rilascio delle licenze alle proiezioni già indicati nella mail inviata da ANICA agli associati in data 12 aprile 2019:

“Caro Associato,

con la presente ti ricordo relativamente al tema Arene estive ad ingresso gratuito alcuni requisiti già utilizzati lo scorso anno e sono:

- possibilità per le arene estive ad ingresso gratuito nei comuni di essere dislocate a distanza di minimo 5 km in linea d’area dalla sala cinematografica aperta più vicina;*
- programmazione non di film current ma solo di quelli usciti in sala prima del 31 dicembre 2016;*
- possibilità di deroga alla suddetta programmazione, per i film italiani usciti in sala fino a giugno 2018, solo se programmati alla presenza dell’autore nell’ambito ad esempio di una retrospettiva;*
- proiezioni in formato 2k o superiore;*
- promozione all’interno delle arene di Moviement”*⁴⁶.

Come riportato da ANICA nella memoria depositata in data 2 luglio 2020⁴⁷, l’e-mail sopra descritta è stata condivisa da ANICA con i propri associati (v. *infra*).

⁴⁵ In doc. 28, Informazioni pervenute in data 26 maggio 2020 da parte del Piccolo America a riscontro della richiesta di informazioni.

⁴⁶ Cfr. doc. 88, *mail* del 3/6/2020 ore 12:31 *“Arene Estive a ingresso gratuito”*.

⁴⁷ Cfr. doc. 513, memoria ANICA con allegati.

V. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

29. Le Parti hanno avuto modo di esporre le proprie posizioni e difese sia tramite memorie scritte sia in occasione dell'audizione cautelare svoltasi innanzi al Collegio in data 3 luglio 2020. Di seguito si riportano le principali argomentazioni sollevate nel corso del sub-procedimento cautelare.

a) *La posizione dei denunciati*

30. Tutti i soggetti denunciati hanno ribadito, sia nelle memorie scritte sia nell'audizione innanzi al Collegio, l'enorme difficoltà a reperire il prodotto cinematografico per la stagione 2020, *input* necessario per lo svolgimento della loro attività.

Emblematica la posizione di Cinemusica Nova che organizza arene estive per piccoli Comuni del centro Italia e si trova sostanzialmente nell'impossibilità di svolgere la propria attività di impresa e, per questo motivo nel corso dell'audizione innanzi al Collegio, si è associata alla richiesta di misure cautelari già in atti: *“Cinemusica ha vinto un bando pubblico sul MEPA per una rassegna a favore del Comune di Fabriano che lo ha incaricato di organizzare la proiezione di 9 film, ma non ha avuto ancora risposta per 4 richieste. Giacché aveva ricevuto dinieghi da Medusa, OI Walt Disney e tanti altri, la Effe Cinematografica di Ancona aveva suggerito che case minori avrebbero potuto essere disponibili. Inoltre, in un primo tempo la casa di distribuzione Eagle si era resa disponibile a concedere i film. Purtroppo la Effe Cinematografica di Ancona, il giorno 2 luglio 2020 ha comunicato che la Eagle ha bloccato tale ordine per due ragioni: perché non si possono dare film ai cinema all'aperto gratuiti e perché nel comune di Fabriano esiste un multisala. Come può una attività come quella di Cinemusica, che è classificata presso la camera di Commercio con apposito codice ATECO “proiezioni cinematografiche all'aperto” svolgere la sua attività senza il prodotto?”*

Cinemusica si associa, quindi, alla richiesta di misure cautelari in quanto ad oggi deve organizzare 4 manifestazioni in provincia di Teramo, per i comuni di Alba Adriatica, Pineto, Giulianova e Fabriano. La prima manifestazione inizia il 7 luglio 2020 e ad oggi il 3 luglio non ha potuto svolgere alcuna attività preparatoria per mancanza di film”⁴⁸.

31. Parimenti, le associazioni Insieme per Balduina e Quartiere Giambellino

⁴⁸ Verbale audizione del 3 luglio 2020 innanzi al Collegio, doc. 520.

di Milano affermano che la criticità nel reperimento dei *film* mette a rischio lo svolgimento delle manifestazioni organizzate compromettendo così anche quelle funzioni di natura sociale, culturale e di avvicinamento al cinema svolte negli anni passati⁴⁹.

32. Il Piccolo America, che gode di una notorietà e una forza mediatica non paragonabile a quella delle altre denunciati, ha affermato che - anche grazie all'attenzione della stampa e all'avvio del presente procedimento del 24 giugno 2020, - è stato agevolato lo sblocco di alcuni *film* le cui richieste erano rimaste per mesi inevase. Tuttavia, il Piccolo America ha anche affermato che *“le difficoltà nell’ottenere i film hanno assunto caratteristiche tali da rendere impossibile al Piccolo America, per la prima volta in sei anni, la pubblicazione del programma completo composto da 104 opere, limitandosi solo a una presentazione di 26 incontri con ospiti, sette dei quali con film non concessi. Gli autori non potranno presentare, quindi, i film da essi stessi diretti e malgrado abbiano appoggiato l’iniziativa”*⁵⁰.

In particolare, secondo il Piccolo America rimangono *“tuttavia “bloccati” o con grosse limitazioni temporali i cataloghi Universal, Warner Bros, Bim Distribuzione, Eagle Pictures, Accademy Two, Vision Distribution, Leone Film Group, Sacher Film”* e si noti che, almeno per quanto riguarda Universal, Warner Bros, Vision Distribution e Eagle Picture, la documentazione in atti evidenzia un collegamento tra le indicazioni maturate in seno alle associazioni di categoria e i dinieghi dei rispettivi *film*.

⁴⁹ Verbale audizione del 3 luglio 2020 innanzi al Collegio, *cit.*, Associazione Quartiere Giambellino: *“... il persistere anche quest’anno di condizioni ostative a causa di un “blocco” sul mercato registrato che continua a impedire il reperimento dei film, tanto da costringere l’associazione a valutare seriamente l’annullamento di parte delle serate organizzate nelle scorse annualità.*

Si è riscontrata infatti e si continua a riscontrare una forte azione di “boicottaggio” volta alla soppressione e penalizzazione nella possibilità di scelta delle opere di qualsivoglia anno, tipologia, genere e distribuzione, in particolare di quelle recenti delle ultime annualità.

Delle consuete n.10 serate organizzate in Scendi c’è il Cinema nelle precedenti stagioni a oggi si ha la disponibilità di esclusivamente n.4 titoli, tale risultato è stato ottenuto contattando diverse agenzie e case di distribuzione.”

⁵⁰ Verbale audizione del 3 luglio 2020 innanzi al Collegio e sul punto è di rilievo anche un altro stralcio del verbale: *“Nelle ultime settimane i collaboratori dell’associazione hanno provato a ottenere autorizzazione di film per le retrospettive di Francis Ford Coppola, Stanley Kubrick, Steven Spielberg, John Landis, Tim Burton, Tod Browning, Cristopher Nolan, Joel ed Ethan Coen, Alfred Hitchcock, la saga de “Il signore degli Anelli”, “Lo Hobbit”, “Harry Potter”, Kathryn Bigelow, Nanni Moretti, Sergio Leone, e Bong Joon-ho. Ciascuna di queste retrospettive è entrata in sostituzione della precedente, venendo poi tutte annullate per assenza di titoli concessi. È importante far presente che non sono stati rifiutati esclusivamente film degli ultimi 2-3 anni, bensì perlopiù titoli molto più antecedenti, dagli anni’30 come Freaks di Tod Browning agli anni ’60 “Gli uccelli” di Alfred Hitchcock.*

Al fine di chiarire la situazione l’associazione su 104 titoli che avrebbe dovuto programmare preventivamente dall’inizio dell’evento, non è ancora stata in grado di reperire 30 titoli, sette dei quali relativi a incontri con ospiti nazionali (Giovanni Veronesi, Valerio Mieli e Stefano Cipani) e internazionali (Tony Kaye da Los Angeles, Mathieu Kassovitz e Audry Tautou da Parigi, Jan-Ole Gerster da Berlino, Dannis Gansel da Amburgo), tutti perlopiù autori delle stesse opere che si vorrebbe proiettare. In queste serate non ci saranno film da presentare” (doc. 520 *cit.*).

In conclusione, richiamando tutta la documentazione già precedentemente in atti, l'Associazione “ribadisce la richiesta di misure cautelari con carattere di massima urgenza a codesta Autorità al fine di far cessare tempestivamente l'intesa e di poter così completare il proprio programma della stagione estiva delle proprie arene gratuite, evidenziando inoltre il diverso trattamento ricevuto da parte di alcune case di distribuzione nella stagione 2020, rispetto alla 2019 (Eagle Pictures, Accademy Two, Bim etc), non avendo quest'anno il Piccolo America preso accordi con le associazioni di categoria, come del resto le è stato “consigliato” di fare al fine di “avere accesso al prodotto” anche dalla Universal e più sommariamente dalle Warner Bros a maggio 2020”⁵¹.

b) La posizione di ANICA, ANEC e ANEC Lazio

33. In via preliminare, tutte le associazioni, sia nelle memorie depositate⁵² che nel corso dell'audizione innanzi al Collegio, hanno eccepito che le arene gratuite non costituiscono una componente dei mercati della distribuzione cinematografica⁵³, non offrendo la proiezione dei *film* dietro pagamento del biglietto di ingresso. Le arene gratuite svolgono per lo più attività sociali e, quindi, sostanzialmente non rientrerebbero nell'ambito di applicazione della normativa *antitrust*⁵⁴.

Inoltre, secondo ANICA, ANEC e ANEC Lazio, le arene gratuite sarebbero dei “concorrenti sleali” degli esercenti cinema, perché beneficerebbero dei finanziamenti pubblici e non ampliavano l'offerta cinematografica, sottraendo, attraverso un meccanismo distorsivo della concorrenza, clientela agli esercenti. Quindi, la delibera di avvio del procedimento soffrirebbe di un vizio di impostazione e si fonderebbe su valutazioni erranee.

In ogni caso, esse assumono che il rapporto tra offerta delle arene e quella dei cinema deve essere oggetto di un approfondimento istruttorio, allo stato assente.

34. Entrando nel merito della sussistenza dei presupposti per l'adozione di misure cautelari *ex art. 14 bis* della legge n. 287/90, tutte le associazioni contestano, inoltre, la sussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in*

⁵¹ Verbale audizione del 3 luglio 2020 innanzi al Collegio, *cit.*

⁵² Cfr. Memoria ANICA (doc. 513), memoria ANEC (doc. 514), Memoria ANEC Lazio (doc. 508).

⁵³ A tal fine, ANEC Lazio, nelle proprie difese, osserva che le relazioni annuali dell'Autorità ai sensi dell'art. 31, comma 4 della legge n. 220/2016 non si soffermano sulle arene gratuite, pur approfondendo i mercati rilevanti relativi alla distribuzione cinematografica.

⁵⁴ Cfr. a titolo esemplificativo la posizione di ANICA esposta sia nella memoria che in sede di audizione innanzi al Collegio del 3 luglio 2020: “l'erogazione gratuita delle proiezioni le colloca ... nell'ambito di fenomeni di promozione del sociale, che davvero nulla hanno con il mercato e con l'impresa” (doc. 520).

mora per la concorrenza.

In particolare, sul *fumus boni iuris*, le associazioni negano di avere orientato l'attività dei propri associati e di essersi, invece, limitate ad esprimere un legittimo dissenso verso le arene gratuite. Inoltre, sarebbe priva di pregio, ai giorni attuali, il richiamo della documentazione risalente al 2018.

Le associazioni affermano anche che i dinieghi delle case di distribuzione sarebbero frutto di scelte economiche razionali⁵⁵ e che le associazioni sopra richiamate non avrebbero comunque la forza di orientare le strategie commerciali di gruppi internazionali.

35. Più nel dettaglio, ANICA afferma che *“Queste linee guida di ANICA, semplicemente, non esistono. Prima ancora, non esiste un potere di ANICA di indirizzo e coordinamento dell'attività dei distributori iscritti all'Associazione. Peraltro, per chiunque abbia una minima conoscenza del funzionamento del settore cinematografico, appare risibile l'idea che ANICA abbia il potere di esprimere direttive vincolanti nei confronti delle major americane (Disney, Warner, Universal ecc.) ed anche nei confronti dei principali distributori italiani (Medusa, OI ecc.)”*⁵⁶.

Tuttavia, non senza una certa contraddittorietà con quanto appena richiamato sul fatto che non esisterebbero linee guida sulle arene, ANICA, nella propria memoria, riconosce esplicitamente di avere assunto *“sul tema delle arene gratuite ... una posizione ufficiale, con la circolare agli associati del settore Distribuzione, a firma del coordinatore delle sezioni ANICA, signor Giulio Mezzanotte, inviata il 12.04.2019. In tale lettera circolare si manifesta l'assenso dell'Associazione alla proposta di regolazione del fenomeno, promossa dal vice-Sindaco e assessore alla Cultura Bergamo.*

Tale soluzione prevede la coesistenza, ma anche la differenziazione tra l'offerta delle arene gratuite e quella delle sale e arene a pagamento: le prime non proietteranno film delle ultime due stagioni (salvo il caso di serate con presenza diretta degli autori o degli attori del film rappresentato), saranno sempre ubicate ad una distanza dai cinema a pagamento sufficiente ad evitare sviamenti di clientela, faranno inoltre pubblicità gratuita alla programmazione di “Moviemment”, promossa da ANICA ed ANEC.

*Questa soluzione è stata ribadita quest'anno con lettera circolare del dirigente ANICA Distribuzione agli associati, in data 03.06.2020”*⁵⁷.

⁵⁵ Ad es. Verbale audizione innanzi al Collegio del 3 luglio 2020, posizione di ANEC Lazio: *“il film va assoggettato ad una progressione temporale di modalità di sfruttamento, in cui la fruizione gratuita dell'opera filmica interviene per ultima, di norma tra 48 (free video-on-demand) e 24 mesi (free tv) dalla prima uscita in sala”* (doc. 520).

⁵⁶ Memoria difensiva ANICA deposita in data 2 luglio 2020 (doc. 513).

⁵⁷ Memoria difensiva ANICA deposita in data 2 luglio 2020 (doc. 513).

Anche nella propria memoria del 2 luglio 2020, ANICA rivendica il proprio ruolo di indirizzo sul tema e *“ribadisce in questa sede il proprio auspicio e la propria raccomandazione perché i propri associati aderiscano a questi criteri di soluzione del problema”*⁵⁸.

36. Sul *periculum in mora*, oltre a contestare sul punto una carenza di istruttoria, le associazioni affermano che, come si evincerebbe dalla documentazione allegata alle memorie difensive e, in particolare, da ricerche su *internet*, diverse arene starebbero avviando la propria attività, mentre la stessa associazione Piccolo America avrebbe già avviato la propria stagione. In altri termini, non sussisterebbero criticità per le arene a reperire il prodotto cinematografico, o comunque tali criticità non sarebbero diverse da quelle riscontrate dagli esercenti cinematografici tradizionali, soprattutto in questo momento di difficoltà dovuto all'emergenza COVID-19⁵⁹.

Un eventuale provvedimento cautelare andrebbe illegittimamente a tutelare singole posizioni soggettive e non a impedire un danno grave e irreparabile alla concorrenza, quale pregiudizio del tutto insussistente.

37. Pur contestando radicalmente la sussistenza dei requisiti e la sussistenza di danno grave e irreparabile alla concorrenza, ANICA, in via cautelativa, si sofferma sul possibile contenuto delle stesse. A tali fini, pur ribadendo di non aver mai definito linee guida di alcuna sorta, ANICA, nel contempo, conferma espressamente *“... che la sua posizione è quella di mantenere fermi gli accordi ed i criteri fissati nel 2019 in merito alle programmazioni che erano stati sostanzialmente condivisi dalle arene gratuite. E tale posizione è resa nota a tutti gli associati ANICA.*

A parte questo, ANICA null'altro può fare. A scanso di equivoci, non può

⁵⁸ Memoria difensiva ANICA deposita in data 2 luglio 2020 (*cit.*).

⁵⁹ A titolo esemplificativo, cfr. la memoria ANICA, dove in allegato vi sono anche articoli internet su arene estive avviate (doc. 513), e la posizione di ANEC nel corso dell'audizione innanzi al Collegio gli *“...ultimi atti delle denunciati, per contro, confermano che le esigenze cautelari, se mai vi sono state, oggi sono del tutto superate. Vengono lamentate difficoltà, incertezze che però sono proprie di tutto il settore. Il periculum starebbe nell'impossibilità di pagare la business class e gli hotel di lusso per i registi e attori ospiti. Non sono certo elementi rilevanti per la fase cautelare, sta di fatto che le iniziative sono ormai partite, hanno presenze molto importanti di film e ospiti, non c'è nessun rischio credibile per la loro “sopravvivenza”. Su tutto questo, ribadiamo, non c'è comunque alcuna istruttoria autonoma dell'Autorità, in pratica la base della decisione che oggi dovrebbe assumere il Collegio sono gli scambi in questa audizione di dichiarazioni di parte più o meno documentate”* (doc. 520). Parimenti la posizione espressa dal presidente ANEC sempre nel corso dell'audizione: *“L'emergenza Covid-19 ha generato una diffusa carenza di prodotto, per l'impossibilità di completare le produzioni. In alcuni casi, vista la chiusura degli esercizi e anche per evitare la perdita di contributi, i titolari dei diritti sono stati costretti ad andare subito in streaming, ora ci sarebbe lo spazio per tornare in sala ma dunque con uno sfasamento temporale del tutto eccezionale. Tutti gli esercenti si stanno dunque confrontando con una drammatica assenza di prodotto e con la difficoltà di completare la programmazione, non del mese o della settimana ma anche del giorno successivo. Per contro, Anec riscontra l'avvio di molte attività a ingresso libero, senza limiti particolari e anche nelle immediate vicinanze di iniziative a pagamento (v. ad esempio nel senese), anche con sovrapposizioni nella programmazione di film di uscita recente”* (doc. 520).

revocare linee guida di cui pure si parla l'atto di avvio, perché esse non esistono, perché non sono comunque mai state esterne e perché revocare qualcosa che non si è mai adottato significherebbe costringere ANICA ad ammettere di averle emanate, chiudendo già in sede cautelare la questione di merito.

Ma soprattutto ANICA non ha il potere né di indirizzare, né tantomeno di costringere le scelte che vengono adottate dai distributori, i quali di certo hanno una solidità e una forza imprenditoriale che trascende, e di molto, i poteri di ANICA e lo stesso territorio nazionale. Ordinare ad ANICA di imporre ai distributori una determinata condotta — quale che ne sia il contenuto — significherebbe costringere ANICA stessa a promettere il fatto del terzo, ossia una prestazione inesigibile”⁶⁰.

38. Infine, da un punto di vista procedurale, le associazioni evidenziano la carenza di istruttoria, soprattutto sulla sussistenza del *periculum*, la compressione dei tempi di difesa e l’inutilizzabilità delle registrazioni prodotte dal Piccolo America⁶¹.

VI. VALUTAZIONI

39. In via preliminare, appare necessario soffermarsi sulle argomentazioni difensive esposte dalle associazioni ANICA, ANEC e ANEC Lazio che qualificano le arene gratuite come soggetti la cui rilevanza è circoscritta a fenomeni sociali (e non di impresa) e/o come concorrenti sleali in quanto, con i finanziamenti pubblici, distorcerebbero la concorrenza a danno degli esercenti tradizionali.

40. Al riguardo, in primo luogo, conformemente al convincimento espresso dalla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, giova rilevare che nel diritto della concorrenza la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo *status* giuridico e dalle relative modalità di finanziamento. La giurisprudenza adotta, infatti, un’interpretazione funzionale di tale nozione, in base alla quale è impresa qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, ossia un’attività consistente nell’offrire beni e servizi sul mercato⁶².

⁶⁰ Intervento ANICA nel corso dell’audizione innanzi al Collegio del 3 luglio 2020 (doc. 520).

⁶¹ Quest’ultima censura è sollevata da ANEC Lazio (doc. 520).

⁶² Si veda le sentenze della Corte di Giustizia causa C-1/12 *Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC)*, par. 35 e 36, e, causa C-222/04 *Ministero dell’Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Cassa di Risparmio di San Miniato SpA.*, par. 107-108, e giurisprudenza ivi citata.

41. In particolare, nel caso di specie, vale osservare che l'organizzazione di arene estive a ingresso gratuito costituisce, per quel che qui rileva dal punto di vista dell'applicazione della normativa a tutela della concorrenza, un'attività economica finalizzata a soddisfare una esigenza della domanda tipica del periodo estivo, raggiungendo, tra l'altro, anche aree del territorio dove l'offerta cinematografica è assente. Ad esempio, Cinemusica Nova è impresa classificata alla camera di commercio con l'apposito codice ATECO "proiezioni cinematografiche all'aperto" ed eroga i propri servizi, dietro corrispettivo, tipicamente a enti pubblici di piccole dimensioni; il Piccolo America è, invece, un vero e proprio esercente cinematografico in concorrenza diretta con gli associati ANEC e ANEC Lazio.

Gli organizzatori delle arene estive a ingresso gratuito traggono le proprie risorse da varie tipologie di entrate tra le quali anche sponsorizzazioni e ricavi da servizi accessori (ad es., i *bar*). Queste entrate sono destinate a remunerare le case di distribuzione, secondo meccanismi di mercato, per le licenze per le proiezioni.

In ogni caso, non può essere accolta la tesi di ANICA, ANEC e ANEC Lazio secondo cui le fattispecie *antitrust* verrebbero in rilievo solo se le condotte contestate sono indirizzate nei confronti di imprese. Il perimetro di applicazione della normativa *antitrust* dell'Unione europea e nazionale è, infatti, la tutela del mercato nel quale operano attori anche diversi dalle imprese. Non può pertanto essere escluso in maniera aprioristica il perimetro di tutela della normativa *antitrust* nel caso in cui vengano in rilievo anche finalità di carattere sociale.

Del resto, la tesi di ANICA e ANEC Lazio appare contraddittoria: da un lato, le medesime negano che le arene gratuite siano una componente dei mercati della distribuzione cinematografica, dall'altro, affermano che l'attività delle arene incide su questi stessi mercati e riconoscono altresì che le arene esercitano sugli esercenti una pressione concorrenziale.

A ciò si aggiunga che anche ANICA, ANEC e ANEC Lazio ricevono finanziamenti pubblici e, in diverse circostanze, gli esercenti offrono proiezioni gratuite (es. iniziative per gli *under 30*)⁶³.

⁶³ Cfr. doc. 26 su alcuni, a titolo esemplificativo, finanziamenti pubblici erogati ad ANICA, ANEC e ANEC Lazio nel corso del tempo.

VI.1 I mercati rilevanti

42. Secondo costante orientamento giurisprudenziale in materia di intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo o la pratica concordata tra imprese.

Tale definizione è dunque funzionale alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività⁶⁴. Ai fini del presente procedimento, si richiama quindi integralmente la definizione dei mercati rilevanti svolta nella delibera di avvio del procedimento del 17 giugno 2020 alla quale integralmente si rinvia.

In questa sede, giova solo ribadire che si ritiene che le condotte precedentemente descritte da parte delle associazioni di categoria ANICA, ANEC e ANEC Lazio possano interessare: in primo luogo, i mercati della distribuzione, dove l'azione concertata qui delineata potrebbe avere ostacolato le arene a titolo gratuito nell'approvvigionamento delle opere cinematografiche, ovvero dell'*input* essenziale per lo svolgimento delle proprie manifestazioni; in secondo luogo, i mercati locali della proiezione di *film*, dove le condotte in esame potrebbero aver compromesso e limitato l'offerta cinematografica da parte delle arene a titolo gratuito al consumatore finale, anche in quelle aree del territorio nazionale dove non è presente una sala cinematografica di prossimità.

Infine, in base alle evidenze in atti, le condotte qui in esame appaiono estendersi all'intero territorio nazionale. Vale osservare, al riguardo, che le medesime sono riconducibili ad associazioni di categoria (ANICA e ANEC) attive a livello nazionale e che sono pervenute denunce di arene attive in diverse aree del territorio nazionale.

VI.2 Sulla sussistenza dei requisiti per l'adozione di misure cautelari ex art. 14 bis della legge n. 287/90

43. Con riferimento alle condotte poste in essere dalle Parti, l'Autorità ritiene che, alla luce di quanto rilevato nella delibera del 17 giugno 2020, da ritenersi qui integralmente richiamata, nonché alla luce degli elementi successivamente

⁶⁴ Cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato 26 gennaio 2017, n. 740, Gare Consip pulizia nelle scuole, nonché Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, nn. 2837, 3167 e 3168, Logistica Internazionale; Consiglio di Stato, 24 ottobre 2014, nn. 4230, 5274, 5276, 5278, Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici.

acquisiti, ricorrano i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell'articolo 14 *bis* della legge n. 287/90, secondo cui: “*Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Autorità può, d’ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un’infrazione, deliberare l’adozione di misure cautelari*”.

a) *Sul fumus boni iuris*

44. Con riferimento al *fumus boni iuris*, la documentazione agli atti induce a ritenere *prima facie* sussistente l’intesa restrittiva della concorrenza contestata, in violazione dell’articolo 101 TFUE e/o dell’articolo 2 della legge n. 287/90, consistente in un’azione concertata, volta a ostacolare l’approvvigionamento dei *film* da parte di arene a titolo gratuito e, in tal modo, limitare l’offerta del prodotto cinematografico da parte delle arene a titolo gratuito al consumatore finale.

45. Come rilevato in precedenza, infatti, l’azione di boicottaggio collettivo contestata appare prendere sempre più forma e consistenza nelle ultime stagioni, almeno a partire dal 2018 e sino alla stagione 2020.

In particolare, ANICA, ANEC e ANEC Lazio si sono attivate per limitare o precludere del tutto l’attività delle arene a titolo gratuito; significative, al riguardo, la riunione del 7 marzo 2018 svolta in seno ad ANICA e la successiva lettera inviata da ANEC Lazio a tutte le case di distribuzione.

Si sottolinea l’importanza di questa documentazione nella quale le Associazioni non esitano a definire congiuntamente criteri per “*un corretto rapporto commerciale tra la componente distributiva e quella dell’esercizio*” e, in quest’ambito, stabiliscono la regola base che “*bisogna evitare proiezioni*” gratuite, a meno che le arene non siano organizzate dagli esercenti stessi.

Diversamente da quanto sostenuto dalle Associazioni, questa documentazione del 2018 è tuttora rilevante, evidenziando come l’intesa qui contestata si snodi senza soluzione di continuità sino ad oggi.

46. Parimenti, anche la documentazione relativa al 2019, anno in cui l’iniziativa *Moviement* ha preso forma, appare evidenziare condotte restrittive della concorrenza e, al riguardo, appaiono esemplificative le comunicazioni tra le associazioni denuncianti e gli intermediari/distributori che richiamano le linee guida Anica e gli accordi maturati in queste associazioni tra le varie componenti dell’industria, tutte volte a limitare e condizionare il rilascio delle opere cinematografiche alle arene a titolo gratuito.

Al riguardo, si richiama, infatti, la documentazione riferibile al rilascio dei

film da parte delle società Eagle Picture, RAI Cinema, Vision Distribution e Warner Bros ove emergono espliciti riferimenti alla circostanza che il rilascio delle liberatorie alle arene è definito sulla base di accordi e/o linee guide maturate in seno alle associazioni di categoria, anziché essere manifestazione di una strategia autonoma di ciascuna impresa di distribuzione interessata.

47. Con riferimento alla presente stagione 2020, che si inserisce in un contesto peculiare rispetto alle stagioni precedenti, l'azione di ostacolo alle attività delle arene a titolo gratuito appare risolversi in dinieghi *tout court*, impliciti (mancati riscontri) o espliciti e quindi questa azione riveste un grado di offensività ancora più significativo rispetto alle stagioni precedenti. Anche con riferimento alla stagione 2020, le evidenze in atti sembrano ricondurre questa preclusione a una concertazione maturata in seno alle principali associazioni di categoria rappresentative dei produttori, dei distributori e degli esercenti cinema (si vedano le *mail* di Warner Bros e Universal sopra richiamate che rinviano ad accordi con le associazioni per poter accedere al prodotto cinematografico).

48. A ciò si aggiunga che la stessa ANICA, nella memoria del 2 luglio 2020 e successivamente innanzi al Collegio⁶⁵, ha riconosciuto di aver manifestato la propria posizione ufficiale a tutti gli associati con la comunicazione del 12 aprile 2019 e rivendica con forza, anche per la corrente stagione, questa posizione con l'auspicio che tutti gli associati vi aderiscano.

Vale sottolineare, al riguardo, che le circolari del 2019 e 2020 hanno per oggetto profili che costituiscono parte integrante della strategia commerciale delle case di distribuzione e ciò appare di per sé, quanto meno *prima facie*, una chiara evidenza della possibile violazione della normativa *antitrust*.

Andando poi nel merito dei criteri ivi stabiliti, contrariamente a quanto insistentemente ribadito dall'ANICA, tale soluzione lungi dal rappresentare una equilibrata soluzione di compromesso.

La soluzione propugnata infatti: priva tutte le arene che hanno una sala cinematografica vicina entro un raggio di 5 km della possibilità *tout court* di accedere al prodotto cinematografico; costringe anche piccole realtà ad organizzare eventi con l'autore per avere film comunque risalenti a due stagioni precedenti e relega, in tutti gli altri casi, l'offerta delle arene a film risalenti almeno a quattro stagioni precedenti; infine, subordina l'accesso ai film da parte delle arene gratuite sia a condizioni tecniche che a una sorta di affiliazione del progetto *Movement*.

49. Con riferimento alla natura di tali comunicazioni/indicazioni, si ritiene

⁶⁵ Verbale audizione del 3 luglio 2020, in doc. 520.

opportuno precisare che secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria, persino una mera raccomandazione inerente al comportamento economico dei professionisti – indipendentemente dalla sua precisa natura giuridica – costituisce una decisione di un’associazione di imprese ai sensi dell’art. 101 TFUE⁶⁶.

50. In conclusione, alla luce di quanto precede, si ritiene che sussistano elementi idonei a ritenere che, almeno *prima facie*, ANICA, ANEC e ANEC Lazio, attraverso atti assimilabili a decisioni di imprese, abbiano travalicato la sfera della attività associativa lecita per orientare la strategia commerciale dei propri associati e abbiano posto in essere un’intesa che ha «*per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza... anche attraverso attività consistenti nel ...impedire o limitare la produzione... o gli accessi al mercato...*», in violazione dell’art. 101 TFUE e/o 2 della legge n. 287/90, ostacolando l’approvvigionamento dei *film* da parte delle arene gratuite.

b) *Sul periculum in mora*

51. Il *periculum in mora*, diversamente da quanto sostenuto dalle associazioni ANICA, ANEC e ANEC Lazio, si fonda sulla necessità di scongiurare che l’attuale diffusione da parte di ANICA, ANEC e ANEC Lazio ai propri associati di comunicazioni, comunque denominate, contenenti limitazioni all’approvvigionamento di *film* da parte delle arene a titolo gratuito determini il rischio di un danno grave e irreparabile alle dinamiche competitive nei mercati della proiezione dei film, frapponendo ostacoli all’attività delle arene gratuite nel corso della stagione estiva 2020 o comunque tale da condizionare in modo determinante l’offerta, compromettendone significativamente la qualità.

52. Al riguardo, giova sottolineare che il presente intervento non è volto a tutelare la posizione di un singolo organizzatore di arene gratuite, ma è volto a impedire l’ulteriore protrarsi di una significativa distorsione nelle dinamiche concorrenziali dei mercati della distribuzione e della proiezione dei *film*.

Tutta l’attività sopra descritta da parte delle associazioni appare posta in essere, infatti, a livello nazionale ed appare avere una portata generale. A tali fini, giova infatti sottolineare che:

i) la documentazione in atti evidenzia che l’intesa interessa l’attività delle

⁶⁶ Cfr. in questo senso, Causa C-136/12, Consiglio Nazionale Geologi v. AGCM, para. 46 e giurisprudenza ivi citata.

arene attive in diverse aree del territorio nazionale e tutte presentano elementi di significativa convergenza⁶⁷;

ii) gli ostacoli alle arene sono stati posti in essere da associazioni di rilievo nazionale;

iii) le comunicazioni/indicazioni fornite dalle associazioni di categoria appaiono valide per tutto il territorio nazionale e per tutti gli operatori che offrono *film* a titolo gratuito.

53. Inoltre, non appaiono condivisibili gli argomenti addotti delle associazioni in ordine:

i) alla tesi secondo cui le eventuali criticità ravvisate nella delibera di avvio del presente procedimento sarebbero comunque superate dagli eventi successivi e, segnatamente, il fatto che il Piccolo America abbia avviato, con rilevante impatto mediatico, la propria manifestazione, così come altre arene (es. l'arena di Bologna);

ii) alla circostanza che le eventuali difficoltà delle arene gratuite a reperire il prodotto cinematografico discenderebbero dall'emergenza Covid e sarebbero comuni anche agli esercenti tradizionali.

54. Sul primo profilo, si evidenzia che le comunicazioni/indicazioni diffuse da parte di ANICA, ANEC e ANEC Lazio contengono limitazioni all'approvvigionamento di film per le arene a titolo gratuito valide per tutto il territorio nazionale e idonee a determinare un danno grave e irreparabile alle dinamiche competitive nei mercati interessati.

E infatti, sono a rischio di svolgimento tutte le manifestazioni degli altri denunciati e, più in generale, tutte le iniziative, anche potenziali, di arene estive a ingresso gratuito.

Emblematico, al riguardo, il caso di Cinemusica Nova che, pur avendo vinto la selezione per organizzare *film* per piccoli comuni, non è in grado di reperire il prodotto cinematografico e la sua stessa impresa è a rischio di sopravvivenza.

Quanto al caso dell'arena di Bologna, essa è peculiare poiché la Cineteca Nazionale gode di diritti di uso dei *film* restaurati e, quindi, non deve approvvigionarsi dalle case di distribuzione come invece avviene per le altre arene. Quanto al Piccolo America, lo svolgimento delle manifestazioni appare del tutto peculiare rispetto agli anni precedenti ed appare quantomeno anomalo che gli autori non potranno presentare, nel corso della manifestazione, i film

⁶⁷ A titolo esemplificativo, i dinieghi e le revoche dei film Warner Bros si presentano in modalità pressoché identiche nella documentazione inviata al Piccolo America (doc. 9) e a Insieme per Balduina (doc. 14); parimenti, i dinieghi di Vision Distribution si ravvisano in termini pressoché identici nella documentazione prodotta da Cinemusica Nova (doc. 7) e dal Piccolo America (doc. 13).

da essi stessi diretti, o che il Piccolo America abbia riscontrato grandi difficoltà persino a organizzare una retrospettiva di Alfred Hitchcock.

Sulla seconda argomentazione, la documentazione in atti evidenzia un nesso causale tra l'intesa qui contestata e le difficoltà che, a partire dal 2018, le arene a titolo gratuito hanno riscontrato nel reperire i *film*. Diversamente, non è possibile ritenere che le difficoltà nel reperimento dei *film* discendano dall'impatto dell'emergenza Covid-19 sul settore cinematografico.

55. Infine, sul *periculum in mora*, l'Autorità sottolinea che l'intervento d'urgenza appare necessario nel caso di specie tenendo conto che il mercato nel quale operano le arene gratuite è caratterizzato da una durata stagionale, che si esplica in una porzione limitata dell'anno, ossia nel periodo estivo oramai già iniziato, rendendo, quindi, ineludibile un intervento tempestivo che possa produrre effetti prima della conclusione della corrente stagione.

VI.3 Sul contenuto delle misure cautelari

56. Dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere in via cautelare al fine far cessare tempestivamente l'intesa di boicottaggio posta in essere congiuntamente dalle Parti nei confronti delle arene a titolo gratuito.

In particolare, appare necessario un intervento cautelare che miri a paralizzare, nelle more del procedimento avviato con delibera del 17 giugno 2020, l'attuazione dell'intesa di boicottaggio posta in essere dalle Parti nei confronti delle arene a titolo gratuito, volta a impedire che nell'industria cinematografica italiana tali soggetti possano approvvigionarsi dei *film* da programmare nel corso delle manifestazioni estive dell'anno in corso.

Al riguardo, si ritiene, infatti, che le arene a titolo gratuito costituiscano una componente importante dell'offerta cinematografica nel periodo estivo e la loro soppressione, o comunque la loro forte penalizzazione, oltre a determinare un danno grave e irreparabile alle dinamiche competitive nei mercati della proiezione dei *film*, condizionandone in modo determinante l'offerta e compromettendone significativamente la qualità, danneggerebbe significativamente, in ultima analisi, il consumatore finale.

Il presente intervento mira a impedire, quindi, che si produca un danno grave e irreparabile per la concorrenza per effetto del quale il consumatore verrebbe privato in modo definitivo per l'anno in corso della possibilità di fruire del servizio di intrattenimento e culturale oggetto del presente procedimento.

57. A tali fini e nelle more del procedimento di merito, appare necessario che

le associazioni ANICA, ANEC e ANEC Lazio ripristinino la piena libertà delle case di distribuzione, e dei relativi intermediari, nella definizione della strategia di commercializzazione del prodotto cinematografico alle arene gratuite disponendo che ANICA, ANEC e ANEC Lazio cessino immediatamente di dare attuazione all'intesa ivi contestata, volta a ostacolare l'approvvigionamento dei film da parte di arene a titolo gratuito, e che revochino le comunicazioni/indicazioni contenenti ogni forma di condizionamento e/o orientamento della strategia di commercializzazione del prodotto cinematografico, dandone adeguata comunicazione agli iscritti.

RITENUTO, pertanto, che, alla luce delle considerazioni esposte, i comportamenti posti in essere dall'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (ANICA), dall'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) e dall'Associazione regionale Lazio esercenti cinema (ANEC Lazio), appaiono, a una delibazione sommaria propria della fase cautelare, suscettibili di configurare una violazione dell'articolo 101 del TFUE e/o dell'articolo 2 della legge n. 287/90;

RITENUTO, inoltre, che dall'esame degli atti del procedimento emergono, a una prima delibazione, elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza, al fine di evitare che i comportamenti posti in essere dall'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (ANICA), dall'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) e dall'Associazione regionale Lazio esercenti cinema (ANEC Lazio) consistenti nella succitata intesa, determinino, durante il tempo necessario per lo svolgimento dell'istruttoria, danni gravi e irreparabili per la concorrenza nei mercati rilevanti;

RITENUTO che sussistono i presupposti per l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'articolo 14bis della legge n. 287/90, nei confronti di: l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (ANICA), l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) e l'Associazione regionale Lazio esercenti cinema (ANEC Lazio);

DELIBERA

a) di adottare le misure cautelari di cui all'articolo 14**bis** della legge n. 287/90 disponendo che l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (ANICA), l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) e l'Associazione regionale Lazio esercenti cinema (ANEC Lazio) cessino immediatamente, nelle more della definizione del procedimento avviato con delibera del 17 giugno 2020, di dare attuazione all'intesa ivi contestata, volta a ostacolare l'approvvigionamento dei *film* da parte di arene a titolo gratuito, e che revochino le comunicazioni/indicazioni contenenti ogni forma di condizionamento e/o orientamento della strategia di commercializzazione del prodotto cinematografico, dandone adeguata comunicazione agli iscritti;

b) che entro cinque giorni dalla notifica del presente provvedimento, ciascuna delle predette associazioni deve inviare una relazione dettagliata sull'attività svolta per ottemperare alla presente delibera.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

p. IL PRESIDENTE

il Componente

Michele Ainis